CONCESSIONE DI BENEFICI AL PERSONALE INSEGNANTE, ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE DELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA GIULIA

Art. 1

Ai Regi provveditori agli studi delle provincie di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono riconosciute le facolta' previste dall'art. 1, comma 1°, e dell'art. 2, comma 1°, del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per quanto riguarda i trasferimenti su domanda o per ragioni di servizio degli insegnanti elementari a posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole di V categoria e rurali comprese nel territorio di ciascuna delle anzidette Provincie. Le stesse facolta' sono riconosciute al Regio provveditore agli studi di Udine limitatamente ai comuni di Tarvisio e Malborghetto.

Per l'uso delle facolta' di cui al precedente comma, che non e' soggetto a sospensione temporanea per esigenze di carattere eccezionale, si applicano le deroghe, condizioni e prescrizioni contenute nei capoversi dei citati articoli 1 e 2 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127.

Versione in vigore dal 17 dicembre 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'ordine elementare delle provincie della Venezia Giulia
Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1606
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-benefici-al-personale-insegnante-ispettivo-e-direttivo/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it